

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE

nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. (omissis) R.G. dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'udienza del 25 novembre 2020

TRA

CREDITORE

- ATTORE

E

AGENZIA DEL DEMANIO, contumace

- CONVENUTA

OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi (art. 617 comma 2 c.p.c.) e acquisto eredità ex art. 586 c.c.

CONCLUSIONI

Per la società attrice:

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato la società attrice conveniva in giudizio l'Agenzia del Demanio per accertare la qualità di erede ultimo e necessario dell'Agenzia del demanio della eredità (vacante) del **DE CUIUS deceduto in (RM) il 9 ottobre 1997 e della (MOGLIE), deceduta il 16 febbraio 2020 in (TP), erede dello stesso (OMISSIS).**

Precisava la parte attrice che:

- i coniugi sigg.ri **DE CUIUS** ed **MUTUATARIO** avevano stipulato - in data 14 gennaio 1988 con l'allora Cassa di Risparmio s.p.a. un contratto di mutuo fondiario (per atto Notar di Roma; rep. XXXX ; racc. XXXX), garantito da ipoteca volontaria iscritta il 16/01/1988 (rinnovata nei termini) sul cespite denominato (OMISSIS) ubicato in (OMISSIS) via (OMISSIS), ed acquistato dai medesimi in comunione dei beni;

- in assenza di disposizioni testamentarie, l'unica erede di **DE CUIUS** era stata (omissis) ed uniche eredi di quest'ultima erano le sorelle e la di loro madre;

- non avendo le chiamate all'eredità accettato (espressamente e/o tacitamente), la Banca esperiva l'actio interrogatoria di cui all'art. 481 c.c., con contestuale richiesta di nomina di un Curatore per l'eredità giacente;

- con provvedimento del 23 novembre 2005 il Tribunale competente assegnava il "termine di sei mesi per dichiarare se intendessero accettare o meno l'eredità della predetta relitta... e che le stesse non hanno entro il termine assegnato dichiarato di accettare l'eredità; ritenuto che, per conseguenza, deve ritenersi che esse abbiano perso il diritto di accettare; ritenuto che non risulta che vi siano altri chiamati all'eredità accettanti o in possesso di beni ereditari, p.q.m. visto l'art.528 c.c. nomina curatore dell'eredità giacente di madre (omissis) deceduta in Pantelleria il 16.02.2000 l'avvocato (omissis)";

- l'incarico non veniva accettato dalla nominata curatrice;

- decorso il termine decennale stabilito dall'art. 480 c.c., la banca creditrice procedeva alla notifica di un precetto di pagamento nei confronti dell'Agenzia del Demanio, quale erede unico e necessario a mente dell'art. 586 c.c., cui faceva seguito il pignoramento immobiliare iscritto al ruolo di questo Tribunale al n. rge xxx/2013;

- il G.E. con ordinanza dell'11-13 marzo 2019 ha dichiarato l'improcedibilità dell'esecuzione immobiliare rge: xxx/2013, ravvisando una carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia del Demanio, non sussistendo "...prova dell'acquisizione del bene esecutato al patrimonio dell'Agenzia del Demanio, presupposto per la spendita del titolo esecutivo nei suoi confronti" e che "la mancata accettazione dell'incarico da parte del curatore dell'eredità giacente non determina automaticamente l'acquisto dell'eredità da parte dello Stato. Si evidenzia a tal proposito che quello disciplinato dall'art.

Sentenza, Tribunale di Civitavecchia, Giudice Francesco Vigorito, del 24.05.2021 n. 557

586 c.c. e un atto di acquisto ex lege che non può prescindere da un procedimento di natura giurisdizionale o amministrativo volto ad accertarne i presupposti. Inoltre, trattandosi di atto di acquisto a titolo derivativo, il procedimento che lo accerta deve concludersi con un atto trascrivibile, idoneo a garantire il rispetto del principio della continuità delle trascrizioni nei successivi trasferimenti”;

- che alla luce di tali motivazioni il G.E. ha concluso che “tale accertamento non può essere rimesso al Giudice dell’esecuzione che è privo dei poteri di cognizione all’uopo necessari; che la mancanza della legittimazione passiva del soggetto esecutato determina l’improcedibilità della presente procedura esecutiva”;

- tale ordinanza è stata impugnata con ricorso ex art. 617 c.p.c. con contestuale richiesta di sospensione che tuttavia è stata disattesa rilevando “che le opposizioni esecutive ed in particolare l’opposizione agli atti esecutivi non è la sede naturale nella quale il creditore procedente può far accertare la titolarità del diritto oggetto di pignoramento in capo al debitore esecutato, circostanza che costituisce condizione dell’azione esecutiva. Tale accertamento, anche qualora avvenga nel corso dell’esecuzione, deve realizzarsi mediante un separato giudizio di merito...”;

- la banca creditrice ha introdotto il giudizio di merito per cui è causa al fine dell’ottenimento di una sentenza che accerti la qualità di erede ultimo e necessario dell’Agenzia del demanio della eredità (vacante) della madre.

Non si costituiva in giudizio l’Agenzia del Demanio e ne veniva dichiarata la contumacia.

All’udienza del 25 novembre 2020 la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale.

Preliminarmente deve rilevarsi come non sia chiaro dalla esposizione contenuta negli atti di parte attrice se quello in corso è il giudizio di merito ex art. 617 comma 2 c.p.c. a seguito della opposizione agli atti esecutivi (come sembrerebbe evincersi dalla richiesta, peraltro inammissibile nella fase di merito della opposizione agli atti esecutivi, di sospensione dell’esecuzione) o un autonomo giudizio di merito volto ad ottenere una sentenza dichiarativa dell’acquisto dell’eredità da parte dello Stato.

L’opportunità di evitare un ulteriore spreco di attività processuali senza per questo ledere i diritti delle parti porta ad interpretare la citazione come atto introduttivo del giudizio di merito della opposizione agli atti esecutivi nel quale l’opponente ha ampliato l’oggetto del giudizio introducendo anche la domanda di accertamento.

Alla luce dei principi di economia processuale si è riconosciuto infatti, in generale, che l’opponente ha la facoltà di proporre un’opposizione esecutiva ed altra domanda a questa connessa ovvero più domande, in applicazione del criterio del cumulo sancito dall’art. 104 c.p.c., salva, in quest’ultimo caso, la possibilità di disporre la separazione delle cause se lo svolgimento contestuale di esse renda concreto il pericolo di ritardare la definizione dell’opposizione all’esecuzione.

Ciò detto deve preliminarmente rigettarsi l’opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento di improcedibilità dell’esecuzione in quanto correttamente il giudice ha rilevato che la procedura esecutiva è iniziata nei confronti dello Stato che, al momento della notifica dell’atto di pignoramento, non aveva la qualità di erede della originaria debitrice; l’acquisizione di tale qualità è, all’evidenza, preliminare alla introduzione della procedura e ne vizia l’intero svolgimento, a partire dal pignoramento.

Deve, invece, accogliersi la domanda di accertamento della devoluzione allo Stato dell’eredità giacente del **DE CUISUS** e della **MADRE**.

Per il disposto dell’art. 586 c.c. in mancanza di altri successibili, l’eredità è devoluta allo Stato. L’acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinuncia. Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

La norma assolve alle funzioni di tutelare l’interesse collettivo alla conservazione dei beni del defunto, e di assicurare la continuità dei rapporti giuridici patrimoniali relativi alla sua persona.

La devoluzione allo Stato del patrimonio ereditario avviene quando non vi siano altri successibili, sia ex lege (familiari entro il 6° grado), sia testamentari: in tali ipotesi deve essere ricompreso sia il caso di mancanza di successibili in senso assoluto, sia il caso in cui unico successibile sia una persona della quale si ignori l’esistenza, sia, infine, il caso in cui si ignori se il defunto abbia lasciato parenti o abbia fatto testamento.

Sentenza, Tribunale di Civitavecchia, Giudice Francesco Vigorito, del 24.05.2021 n. 557

Lo Stato può venire alla successione anche per delazione successiva, in tutti i casi in cui venga meno la vocazione ereditaria di altri chiamati, per indegnità, invalidità del testamento, prescrizione del diritto di accettare l'eredità, rinuncia alla stessa quando però sia decorso il termine entro il quale è possibile la revoca della rinuncia (art. 525 c.c.).

Nel caso in esame nessuno degli eredi ha accettato l'eredità ed è decorso il termine per la revoca della rinuncia, quindi, sussiste il primo presupposto per la devoluzione

Non vi è dubbio, inoltre, che sussiste l'altro presupposto per l'applicazione dell'art. 586 c.c. cioè il rapporto di cittadinanza dei defunti con lo Stato.

Deve, tuttavia, osservarsi che si sarebbe dovuto procedere alla nomina di un curatore dell'eredità giacente, dopo la nomina del precedente curatore e non alla chiusura della procedura di eredità giacente.

Al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 586 c.c., ovvero quando fosse accertato che doveva procedersi alla chiusura dell'eredità giacente con devoluzione allo Stato, il curatore avrebbe dovuto consegnare, previa autorizzazione del Giudice, una relazione dei beni, sia mobili che immobili, al Demanio affinché questo ne prendesse possesso.

Anche considerata l'apertura della successione da un ventennio, si ritiene che possa avviarsi alla procedura non pienamente corretta, accertando la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 586 c.c. e disponendo la devoluzione allo Stato dell'eredità del **DE CUIUS** e della **MADRE**. In considerazione delle caratteristiche della procedura nella quale non vi è alcuna soccombenza della Agenzia del Demanio convenuta devono considerarsi irripetibili le spese di giustizia.

P.Q.M.

Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. (omissis) /2000 disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:

rigetta l'opposizione agli atti esecutivi;

accoglie la domanda connessa proposta da **CREDITORE** e per essa quale mandataria (omissis), e dichiara la devoluzione allo Stato dell'eredità di **DE CUIUS** nato a (omissis) deceduto in (RM) il 9 ottobre 1997 ed madre (omissis) nata a deceduta il 16 febbraio 2020 in (TP);

dichiara irripetibili le spese del giudizio;

ordina alla competente Agenzia delle Entrate Servizi di Pubblicità Immobiliare la trascrizione della presente sentenza.

Civitavecchia, 20 maggio 2021.

Il Giudice

dott. Francesco Vigorito

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*